



Corte III  
C-4058/2018

## Sentenza del 4 aprile 2019

Composizione

Michela Bürki Moreni, statuyente quale giudice unica  
cancelliere Luca Rossi.

Parti

**A.** \_\_\_\_\_, (Italia),  
patrocinata dall'avv. Vito Melgiovanni, Studio Legale,  
ricorrente,

contro

**Cassa svizzera di compensazione CSC,**  
autorità inferiore.

Oggetto

Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti, diritto alla ren-  
dita vedovile (decisione su opposizione del 30 maggio 2018),

**Fatti:****A.**

B.\_\_\_\_\_, cittadino italiano, nato l'(...) 1951, ha lavorato in Svizzera dal 1973 al 1996 presso differenti datori di lavoro, versando regolari contributi all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità fino all'anno 2000 (doc. 2, 5, 6 dell'incarto della Cassa svizzera di compensazione [di seguito: CSC]). Egli si è sposato in prime nozze il 2 gennaio 1975 con C.\_\_\_\_\_, dalla quale ha divorziato il 21 novembre 1996 e dalla cui unione è nato nel 1984 il figlio D.\_\_\_\_\_ (allegato al doc. TAF 1).

Il 3 giugno 2017 si è nuovamente sposato con A.\_\_\_\_\_, cittadina italiana, nata il (...) 1952 (doc. 2), con la quale conviveva dal 1996 (cfr. allegati a doc. TAF 1). Dalla loro unione non sono nati figli.

B.\_\_\_\_\_ è deceduto il 31 ottobre 2017 (doc. 2).

**B.**

**B.a** In data 8 novembre 2017 per il tramite della sede INPS di E.\_\_\_\_\_, A.\_\_\_\_\_ ha formulato una domanda volta al conseguimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per i superstiti (doc. 1).

**B.b** Con decisione del 22 febbraio 2018, la CSC ha respinto tale richiesta in quanto l'interessata non adempiva nessuna delle condizioni per avere diritto ad una rendita per superstiti (doc. 7).

**B.c** Il 4 aprile 2018 l'interessata si è opposta contro il suddetto provvedimento amministrativo, chiedendo un riesame del caso alla luce del fatto che sin dal 1996, dunque ben prima del matrimonio, essa aveva convissuto con B.\_\_\_\_\_ (doc. 8).

**B.d** Con decisione su opposizione del 30 maggio 2018 l'autorità inferiore ha respinto l'istanza dell'opponente, negandole il diritto a una rendita vedovile (doc. 9).

**C.**

**C.a** Contro la decisione su opposizione A.\_\_\_\_\_, per il tramite dell'avv. Melgiovanni, ha interposto ricorso del 10 luglio 2018 dinnanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF), ribadendo la richiesta di tenere conto degli anni di convivenza dal 1996 con B.\_\_\_\_\_, attestata dalle dichiarazioni

testimonialiali allegate (doc. TAF 1). Dei motivi adottati si dirà, se del caso, più avanti.

**C.b** Con risposta del 2 agosto 2018 la CSC ha proposto la reiezione del gravame e la conferma della provvedimento impugnato con argomenti di cui, per quanto necessario, si riferirà nei considerandi in diritto (doc. TAF 4).

**C.c** Con replica del 31 agosto 2018 (doc. TAF 7) e con duplice del 12 settembre 2018 (doc. TAF 9) le parti si sono sostanzialmente confermate nelle proprie antitetiche posizioni.

## **Diritto:**

### **1.**

**1.1** Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (art. 7 cpv. 1 PA; DTAF 2016/15 consid. 1; 2014/4 consid. 1.2).

**1.2** In virtù dell'art. 31 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32. In particolare, le decisioni rese dalla CSC concernenti l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti possono essere portate innanzi al TAF conformemente all'art. 85<sup>bis</sup> cpv. 1 della legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS, RS 831.10).

### **2.**

**2.1** In virtù dell'art. 3 lett. d<sup>bis</sup> PA la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 LAVS le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, sempre che la LAVS stessa non preveda espressamente una deroga.

**2.2** Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. Queste condizioni sono adempiute nella specie.

**2.3** Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) – è ammissibile.

### **3.**

Oggetto del contendere è la liceità del rifiuto di ammettere A. \_\_\_\_\_ al beneficio di una rendita per vedova.

**3.1** La ricorrente ritiene che, a fronte del cambiamento della struttura familiare, intervenuto negli anni successivi all'entrata in vigore della LAVS, occorre equiparare l'unione more uxorio al matrimonio e ritenere pertanto che anch'essa permetta di adempiere le condizioni per l'ottenimento della rendita per superstiti. Facendo valere la propria ventennale convivenza con l'assicurato defunto essa postula quindi il riconoscimento del diritto alle prestazioni assicurative.

**3.2** Dal canto suo la CSC, rilevando come alla fattispecie sia applicabile il diritto svizzero, che non contempla alcuna rendita per superstiti in favore del superstite convivente, ha constatato l'assenza delle condizioni suscettibili di riconoscere all'insorgente il diritto a una rendita vedovile.

### **4.**

**4.1** Dal profilo temporale, con riserva di disposizioni particolari di diritto transitorio, sono applicabili le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 143 V 446 consid. 3.3; 139 V 335 consid. 6.2; 138 V 475 consid. 3.1). Trattandosi di una rendita per vedova, l'evento che produce conseguenze giuridiche è il decesso del coniuge (decisione del TAF C-3040/2006 del 6 marzo 2009 consid. 10; C-4508/2014 del 13 giugno 2017 consid. 4.1).

**4.2** La ricorrente è cittadina di uno Stato membro della Comunità europea e risiede in Italia, per cui è applicabile, di principio, l'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea ed i suoi Stati membri sulla libera circolazione delle persone (ALC, RS 0.142.112.681) ed

il relativo Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. L'allegato II ALC prevede in particolare che le parti contraenti applicano tra di loro, dal 1° aprile 2012, il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 (RS 0.831.109.268.1) relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, con le relative modifiche, e il regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (RS 0.831.109.268.11) che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 (art. 1 cpv. 1 Allegato II ALC in relazione con la Sezione A dell'Allegato II ALC). Il Regolamento (CE) n. 883/2004 è stato ulteriormente modificato dai regolamenti (UE) n. 1244/2010 (RU 2015 343), n. 465/2012 (RU 2015 345) e n. 1224/2012 (RU 2015 353), applicabili nelle relazioni tra la Svizzera e gli Stati membri dell'Unione europea a decorrere dal 1° gennaio 2015. Nel caso in cui una persona è stata assicurata in diversi Stati membri (come è stato il caso del marito della ricorrente), la regolamentazione comunitaria implica un regime di rendite parziali da parte della Svizzera, rispettivamente dello Stato membro dell'Unione europea interessato (nella fattispecie l'Italia). La rendita per superstiti richiesta in Svizzera è allora determinata unicamente in funzione dei periodi di assicurazione in Svizzera secondo il diritto svizzero (art. 50 e ss. del regolamento (CE) n. 883/2004, al quale rinvia l'Allegato II dell'ALC; cfr. anche sentenze del TAF C-4655/2018 del 4 dicembre 2018 consid. 4.3).

**4.3** Nel caso in esame, essendo il decesso del coniuge dell'insorgente avvenuto il 31 ottobre 2017, è di principio applicabile la LAVS nel tenore in vigore a tale data, eccettuate eventuali disposizioni transitorie.

## **5.**

**5.1** Giusta l'art. 23 cpv. 1 LAVS, le vedove ed i vedovi hanno diritto ad una rendita se, alla morte del coniuge, hanno figli. Il cpv. 2 della stessa norma stabilisce che sono equiparati ai figli di vedove o vedovi: (a) i figli del coniuge deceduto che, alla sua morte, vivevano in economia domestica comune con la vedova o il vedovo, in qualità di figli elettivi a lei o a lui affiliati, giusta l'art. 25 cpv. 3; (b) gli affiliati, giusta l'art. 25 cpv. 3 che, alla morte del coniuge, vivevano in economia domestica comune con la vedova o il vedovo e sono da lei o da lui adottati.

**5.2** Secondo l'art. 24 cpv. 1 LAVS, le vedove (ma non i vedovi) hanno inoltre diritto ad una rendita per vedove, se al momento della morte del coniuge, non avendo figli o affiliati ai sensi dell'art. 23 LAVS, hanno compiuto

i 45 anni e sono state sposate per almeno 5 anni. Le due condizioni menzionate (45 anni compiuti e 5 anni di matrimonio) sono cumulative (MICHEL VALTERIO, Droit à l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) et de l'assurance-invalidité (AI), 2011, n. 818). Se una vedova si è sposata più volte si tiene conto, ai fini del computo, della durata complessiva dei diversi matrimoni.

**5.3** La legislazione non prevede deroghe alle condizioni per il diritto alla rendita per vedova, né il diritto a un'altra forma di indennità vedovile (sentenze del TAF C-4508/2014 del 13 giugno 2017 consid. 5.2 e riferimenti ivi citati).

**5.4** Va inoltre rilevato che il diritto svizzero in materia di vecchiaia e superstiti non prevede l'assimilazione della convivenza alla nozione di comunità coniugale da matrimonio civile e ciò anche se detta unione di fatto sia certificata da documenti ufficiali (DTF 125 V 205 consid. 7a e 125 V 221 consid. 3e/cc; nonché sentenze del TAF C-4508/2014 del 13 giugno 2017 consid. 5.2 e riferimenti ivi citati). Giova precisare che la volontà del legislatore di trattare diversamente le coppie di concubini da quelle sposate si fonda su criteri oggettivi e non costituisce una violazione del principio della parità di trattamento (cfr. sentenza del TF U 104/03 del 14 luglio 2004 confermata nella sentenza 9C\_550/2008 del 12 dicembre 2008 consid. 3.2; inoltre DTF 137 V 133 consid. 6.3 e 135 III 59 consid. 4.2 in fine e 4.3).

**5.5** Nel corso della procedura di consultazione per l'adozione della legge federale sull'unione domestica registrata (LUD; RS 211.231), il legislatore si è interrogato sull'opportunità di estendere tale modello anche alle coppie eterosessuali desiderose di regolamentare giuridicamente i propri rapporti senza dover ricorrere al vincolo coniugale; nell'intento di non creare un'istituzione alternativa e/o gerarchicamente inferiore al matrimonio il parlamento vi ha tuttavia rinunciato (DTF 125 III 59 consid. 4.3; FRANCESCA RANZANICI CIRESA, La protection de la partie faible dans la communauté de vie non maritale, Convention et exemples pratiques, ed. Stämpfli, N 235-244).

L'unione domestica registrata, pertanto, pur essendo nel diritto delle assicurazioni equiparata al matrimonio (art. 13a cpv. 1 LPG), riguarda soltanto le coppie omosessuali (art. 1 LUD; cfr. anche sentenza del TF 8C\_1/2019 del 15 gennaio 2019). Emerge quindi con chiarezza la volontà del legislatore di non regolamentare il concubinato eterosessuale e l'applicazione per analogia delle disposizioni del matrimonio a tali unioni è stato sistematicamente negato da dottrina e giurisprudenza (cfr. FRANCESCA RANZANICI CIRESA, op. cit., N 262ss., 368 e 288). Sebbene delle modifiche

puntuali delle disposizioni vigenti in materia successoria siano state poste in consultazione nel 2016, resta il fatto che nell'ambito delle assicurazioni sociali nessuna disposizione specifica è prevista per i concubini (FRANCESCA RANZANICI CIRESA, op. cit., N 1469-1483 e 508).

**5.6** Occorre infine rammentare che il Tribunale amministrativo federale è tenuto ad applicare le leggi federali (art. 190 Cost.).

## **6.**

Nell'evenienza concreta, è pacifico che A.\_\_\_\_\_ ha sposato B.\_\_\_\_\_ il 3 giugno 2017 e che lo stesso è deceduto il 31 ottobre 2017.

**6.1** La richiedente non aveva figli al momento del matrimonio e dall'unione con il defunto non sono nati figli. Il figlio di primo letto del defunto, D.\_\_\_\_\_, nato nel 1984 e di età maggiore di 18 anni, non risulta vivesse in economica domestica con la vedova al momento del decesso. L'art. 23 cpv. 1 LAVS non è pertanto applicabile alla fattispecie.

**6.2** Sebbene l'interessata avesse più di 45 anni al momento del decesso, il matrimonio è durato meno dei 5 anni richiesti dalla legge per avere diritto a una rendita vedovile. Ne consegue che neppure le condizioni poste dall'art. 24 cpv. 1 LAVS non sono date. Come scritto al considerando precedente, nell'ordinamento svizzero l'unione more uxorio non è equiparata al matrimonio, di conseguenza gli anni di convivenza – più di venti, secondo le allegazioni dell'insorgente – non possono essere conteggiati (cfr. DTF 125 V 205 consid. 7a e 125 V 221 cond. 33/cc; nonché la sentenza del TAF C-4508/2014 del 13 giugno 2017 consid. 5.2 e riferimenti ivi citati e C-3350/2010 del 27 agosto 2010 consid. 4). Non risulta inoltre dall'incarto che la ricorrente sia stata in precedenza sposata permettendo di tenere conto della durata totale dei differenti matrimoni (cfr. doc. 8 p. 3, ossia la carta di identità rilasciata il 21 marzo 2017, dunque poco prima del matrimonio, nella quale come stato civile è indicato "stato libera").

## **7.**

**7.1** Giova infine rilevare che, sebbene le normative svizzere non prevedano l'assimilazione della convivenza alla nozione di comunità coniugale da matrimonio civile, in presenza di particolari circostanze il Tribunale federale ha previsto delle eccezioni. Nella DTF 135 III 59 l'Alta Corte ha infatti considerato che laddove un lungo concubinato sia sfociato in un matrimonio, a determinate condizioni, gli anni di convivenza possono essere tenuti in conto nella fissazione del contributo di mantenimento dei coniugi dopo il

divorzio. Si deve essere in presenza di un “concubinato qualificato” – nel senso che la coppia ha strutturato la propria convivenza come se un matrimonio fosse stato effettivamente concluso – nell’ambito del quale uno dei conviventi ha rinunciato alle proprie ambizioni professionali mettendosi interamente al servizio dell’altro per promuoverne o consentirne lo sviluppo della carriera, oppure per assistere i figli comuni della coppia, o quelli dell’altro partner (cfr. consid. 4.4).

**7.2** Nel caso concreto, pur emergendo con verosimiglianza preponderante dalla documentazione prodotta la presenza di un concubinato qualificato (fin dal 1996; tra l’altro le dichiarazioni testimoniali allegatae al doc. TAF 1), è pur vero che nessun indizio agli atti lascia presumere che la ricorrente, prima del matrimonio, abbia deciso di sacrificare la propria carriera nell’intento di favorire quella di B.\_\_\_\_\_, che secondo le stesse dichiarazioni testimoniali allegatae al ricorso, era titolare di un laboratorio di riparazione di apparecchi elettronici (cfr. allegati al doc TAF 1). Dal formulario E 203 (doc. 2 pag. 4) risulta inoltre che l’interessata non era a carico del marito.

Neppure la condizione alternativa prevista dal TF risulta adempiuta, dal momento che la coppia non ha avuto figli comuni e, come già detto, non risulta che l’insorgente si fosse dedicata a compiti assistenziali in favore del figlio del convivente, che al momento del divorzio viveva in Svizzera con la madre (pagina 3 della sentenza di divorzio del 21 novembre 1996, allegata al doc. TAF 1), ma semmai in favore del fratello di lei (si confrontino le dichiarazioni testimoniali allegatae al doc. TAF 1) .

**7.3** Già solo per questi motivi, un’eccezione che consenta di assimilare gli anni di concubinato precedenti al matrimonio del 2017 non potrebbe entrare in considerazione nella fattispecie. Il Tribunale federale ha inoltre sviluppato tali eccezioni nell’ambito del divorzio, dove le norme del diritto di famiglia conferiscono al giudice civile un largo potere d’apprezzamento nella determinazione del contributo di mantenimento, imponendo a quest’ultimo di valutare le circostanze concrete di ogni singolo caso (cfr. consid. 4.4 in fine). L’alta densità normativa delle disposizioni della LAVS relative alla rendita per superstiti, per contro, non lascia al giudice delle assicurazioni sociali alcun margine interpretativo imponendogli di applicare le condizioni poste dalle suddette norme nella maniera espressamente indicata dal legislatore. A maggior ragione quindi, gli anni di convivenza dal 1996, non possono essere conteggiati ai fini pensionistici.

## **8.**

Facendo difetto le condizioni previste agli art. 23 e 24 LAVS è dunque a

giusto titolo che l'autorità inferiore ha negato il diritto a una rendita vedovile alla richiedente. Non entrando in linea di conto interpretazioni diverse delle suddette disposizioni o altre considerazioni, come quelle concernenti la distinzione fra matrimonio e convivenza more uxorio evocate dalla ricorrente, il ricorso deve pertanto essere respinto e la decisione impugnata confermata.

**9.**

Il giudice dell'istruzione, anteriormente o posteriormente a uno scambio di scritti, decide quale giudice unico, con motivazione sommaria, i ricorsi manifestamente infondati, pronunciandone la non entrata in materia o il rigetto (art. 85<sup>bis</sup> cpv. 3 LAVS in combinazione con l'art. 69 cpv. 2 LAI; cfr. anche la sentenza del TAF C-3936/2015 del 24 gennaio 2017 consid. 12; C-1257/2013 del 27 marzo 2013 consid. 4).

Alla luce di quanto appena esposto la presente sentenza può essere pronunciata a giudice unico.

**10.**

**10.1** Non sono prelevate spese processuali, essendo la procedura gratuita (art. 85<sup>bis</sup> cpv. 2 LAVS) né si assegnano indennità per le spese ripetibili.

**10.2** Per quanto concerne la CSC, le autorità federali non hanno diritto a un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 del Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).

Il dispositivo e i rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.

**Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:**

**1.**

Il ricorso è respinto.

**2.**

Non si prelevano spese processuali né si assegnano indennità per le spese ripetibili.

**3.**

Comunicazione a:

- rappresentante del ricorrente (raccomandata con avviso di ricevimento)
- autorità inferiore (n. di rif. [...]); raccomandata)
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali (raccomandata)

La giudice unica:

Il cancelliere:

Michela Bürki Moreni

Luca Rossi

**Rimedi giuridici:**

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,

entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

Data di spedizione: